



STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Taranto

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18  
SOSTEGNO AGLI AUTONOMI**

***Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparri” (Art.54)***

Per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020 l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso **ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019;

Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al **pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi** maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

***Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (Art.44)***

Per i **lavoratori dipendenti e autonomi** che hanno cessato, ridotto o sospeso il loro rapporto di lavoro o la loro attività autonoma è istituito, un Fondo denominato “**Fondo per il reddito di ultima istanza**” volto a garantire il riconoscimento di una indennità.

Con uno o più decreti da adottare entro il 16 aprile 2020, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

***Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art.27)***

Ai **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda

***Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Art.28)***

Ai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.





STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Taranto

### ***Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)***

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.**

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

### ***Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19 (Art.23)***

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, **i genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

**I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**, hanno diritto a fruire per il periodo di 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti, il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è altresì riconosciuto ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

### ***Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art.103)***

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.





STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Taranto

**Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.**

Le disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o

sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

#### ***Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (Art.90)***

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID19 dei compensi incassati nell'anno 2019, è destinata al sostegno degli **autori**, degli **artisti interpreti ed esecutori**, e dei **lavoratori autonomi** che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.

Con decreto da adottare entro il 16 aprile 2020, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative.

---

TARANTO – VIA VENETO N.116 - TEL./FAX 099/7305417 - E-MAIL: INFO@STUDIORIZZO.BIZ

---



STUDIO RIZZO

18 marzo 2020